



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva AIRR**

Rapporto annuale 2007 dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva AIRR**

Rapporto annuale 2007 dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR

Indice

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Basi giuridiche | 3 |
| 1.1 | In generale | 3 |
| 1.2 | La nuova legislazione radiotelevisiva | 3 |
| 1.3 | Legge sulla radiotelevisione | 3 |
| 1.4 | Ordinanza sulla radiotelevisione | 4 |
| 1.5 | Regolamento AIRR | 5 |
| 2 | Composizione dell’Autorità di ricorso | 6 |
| 3 | Gestione dell’attività | 7 |
| 4 | Prese di posizione | 8 |
| 5 | Designazione degli organi di mediazione | 10 |
| 6 | Procedure di ricorso | 11 |
| 6.1 | Andamento dei casi | 11 |
| 6.2 | Trasmissioni contestate | 12 |
| 6.3 | Giurisprudenza in generale | 12 |
| 7 | Giurisprudenza dell’Autorità di ricorso | 16 |
| 7.1 | Decisione b. 548 del 16 marzo concernente gli spot pubblicitari di Santé-suisse diffusi da Radio Fribourg, Lausanne FM, One FM, RTN SA e Rhône FM | 16 |
| 7.2 | Decisione b. 545 del 30 marzo concernente il servizio «Freiburger Original in der Regierung» («Friburghese doc in Governo») diffuso dalla Televisione svizzero-tedesca (Schweizer Fernsehen) nel quadro di «Schweiz Aktuell» | 17 |
| 7.3 | Decisione b. 544 del 4 maggio concernente il servizio su una campagna della lega protezione animali di Zurigo per il marchio «Pelz frei» («prodotti senza pelliccia»), diffuso da Tele Züri nel quadro di «ZürInfo» | 18 |
| 7.4 | Decisione b. 555 del 31 agosto concernente il servizio su un rinomato chirurgo estetico diffuso dalla Televisione svizzero-tedesca (Schweizer Fernsehen) nel quadro di «Kassensturz» | 19 |
| 8 | Giurisprudenza del Tribunale federale | 22 |
| 8.1 | Sentenza 2A.563/2006 del 3 maggio (DTF 133 II 136) | 22 |
| 8.2 | Sentenza 2A.74/2007 del 5 luglio | 23 |
| 8.3 | Sentenza 2A.743/2006 del 2 agosto | 24 |
| 8.4 | Sentenza 2C_335/2007 del 25 ottobre | 25 |
| 9 | Ambito internazionale | 26 |
| 10 | http://www.airr.admin.ch | 27 |
| | Allegato I: composizione dell’Autorità e della segreteria | 28 |
| | Allegato II: Statistica comparativa per il periodo 1984-2006 | 29 |

1 Basi giuridiche

1.1 In generale

L'attività dell'Autorità indipendente di ricorso in materia televisiva (di seguito: AIRR o Autorità di ricorso) si fonda sull'articolo 93 capoverso 5 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), secondo il quale «i ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso». La revisione totale della legislazione radiotelevisiva, che include la legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), l'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) e il Regolamento del 1° marzo 2007 dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (Regolamento AIRR; RS 784.409), è entrata in vigore il 1° aprile 2007. Altre disposizioni rilevanti per l'AIRR figurano nel diritto internazionale, segnatamente nella Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (RS 0.784.405).

1.2 La nuova legislazione radiotelevisiva

La legislazione radiotelevisiva recentemente entrata in vigore ha comportato alcune novità per l'AIRR riguardanti soprattutto le sue competenze e la procedura di ricorso. Per quanto concerne la composizione, lo statuto e la nomina dei membri non si annoverano invece cambiamenti. Le principali modifiche del nuovo diritto con effetti sull'Autorità di ricorso sono riassumibili come segue:

1.3 Legge sulla radiotelevisione

Anche nel quadro della nuova LRTV, l'AIRR è chiamata in primo luogo a giudicare i ricorsi contro trasmissioni radiotelevisive diffuse da emittenti svizzere (art. 86 cpv. 5 LRTV). A ciò si aggiunge la nuova competenza di esaminare ricorsi contro il rifiuto di accordare l'accesso al programma (art. 97 cpv. 2 lett. b LRTV), sia per quanto riguarda le trasmissioni redazionali che per la pubblici-

tà. La vigilanza sugli spot pubblicitari trasmessi incombe invece esclusivamente all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

Uno dei nuovi compiti che l'Autorità di ricorso è chiamata a svolgere concerne la designazione degli organi di mediazione per ciascuna delle tre regioni linguistiche e la loro sorveglianza (art. 91 cpv. 1 LRTV). Soltanto la SRG SSR idée suisse (di seguito: SSR) continuerà a disporre di organi di mediazione propri (art. 91 cpv. 2 LRTV). Su richiesta di uno degli organi di mediazione o di un'emittente, l'AIRR può addossare le spese di procedura al reclamante se questi è autore di un reclamo temerario (art. 93 cpv. 5 secondo periodo LRTV).

La revisione della legge ha comportato alcune modifiche anche per la procedura di ricorso vera e propria. Conformemente all'articolo 94 capoverso 1 LRTV, possono interporre ricorso anche le persone giuridiche e altre associazioni, a condizione che abbiano uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione contestata. Le deliberazioni dell'Autorità di ricorso sono generalmente pubbliche (art. 97 cpv. 1 LRTV). La nuova legge sulla radiotelevisione stabilisce quali disposizioni l'AIRR debba applicare nel caso di ricorsi inoltrati contro trasmissioni andate in onda (art. 4 e 5 e le corrispondenti disposizioni del diritto internazionale) e prescrive l'applicabilità, per la procedura dinanzi all'Autorità di ricorso, delle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021), a condizione che nella LRTV non siano previste norme derogatorie.

Come sinora, le decisioni dell'AIRR possono essere impugnate davanti al Tribunale federale. La procedura attuale in casi accertati di violazione del diritto è completata con quanto previsto dalla nuova LRTV. In tal modo, per ripetute violazioni contro determinate disposizioni (art. 4 cpv. 1 e 3 e art. 5 LRTV), l'Autorità di ricorso può comminare o infliggere una sanzione amministrativa sotto forma di multa (art. 97 cpv. 4 LRTV).

1.4 Ordinanza sulla radiotelevisione

Nella nuova ORTV, il Consiglio federale ha dato seguito alla proposta dell'AIRR volta a rafforzare la protezione della gioventù. Secondo l'articolo 4 capoverso 1 ORTV, «le emittenti di programmi televisivi in chiaro sono tenute a segnalare le trasmissioni nocive per la gioventù mediante un segnale acustico o un simbolo ottico durante tutta la durata della trasmissione».

1.5 Regolamento AIRR

Il Consiglio federale ha approvato il nuovo Regolamento AIRR del 1° marzo 2007, che disciplina l'organizzazione interna dell'Autorità di ricorso. Le novità previste nella LRTV hanno richiesto adeguamenti anche in questo testo, segnatamente per quanto riguarda il carattere pubblico delle deliberazioni, così come la designazione e la sorveglianza degli organi di mediazione. Oltre ai cambiamenti richiesti dalla revisione di legge, l'AIRR ha introdotto alcune modifiche riconducibili a esperienze fatte negli ultimi anni: ad esempio, nel quadro della procedura di ricorso, rinuncerà a trattative di conciliazione dato che questo sistema non si è dimostrato molto utile nella prassi e oltretutto è un compito che spetta in primo luogo agli organi di mediazione che la precedono. Il nuovo Regolamento prevede ora espressamente la possibilità di pubblicare, nelle decisioni sui ricorsi, le opinioni divergenti di almeno tre membri dell'Autorità di ricorso. Infine, esso tiene debitamente conto anche dell'importanza del sito Internet dell'AIRR (cfr. in merito il punto 10).

2 Composizione dell'Autorità di ricorso

Il 2007 è stato funestato dalla morte di **Denis Barrelet**, il presidente dell'Autorità di ricorso, scomparso il 23 giugno a seguito di una grave malattia. Barrelet, in carica dal 1° gennaio 1997, si è distinto per la sua grande competenza nell'ambito radiotelevisivo, il suo forte impegno e la sua indipendenza, tre qualità che ha messo al servizio della giurisprudenza dell'AIRR per l'intero periodo della sua presidenza. Fino a poche settimane prima del suo decesso, egli ha partecipato attivamente alle attività dell'AIRR. I colleghi hanno perso con lui non soltanto un valido presidente, ma anche un buon amico.

Regula Bähler, la vicepresidente, ha assunto ad interim le funzioni di Denis Barrelet in assenza e dopo la scomparsa di quest'ultimo.

Alla fine di novembre, il Consiglio federale ha eletto **Roger Blum**, professore di scienze dei media presso l'Università di Berna, alla presidenza dell'AIRR per gli anni 2008-2011. Gli altri otto membri sono stati riconfermati per il medesimo periodo di carica (per la composizione dell'AIRR cfr. allegato I).

3 Gestione dell'attività

Nell'anno considerato, l'**organico e le risorse finanziarie** a disposizione dell'AIRR sono rimasti immutati. Sul piano amministrativo, l'Autorità di ricorso è integrata nella Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), che stanZIA i fondi necessari per il suo operato e gestisce la contabilità. Anche nel 2007, il budget previsto non è stato superato.

L'AIRR dispone di una **segreteria** composta di tre persone, per un totale di 1,7 posti di lavoro a tempo pieno (per i dettagli cfr. allegato I).

Oltre all'attività ordinaria (istruzione delle procedure di ricorso, motivazione delle decisioni, lavori amministrativi), nel 2007 la segreteria si è occupata soprattutto della procedura di approvazione del nuovo Regolamento AIRR e dell'implementazione della nuova legislazione. La questione del carattere pubblico delle deliberazioni ha in particolare provocato un aumento del carico di lavoro. Tra le priorità del 2007 figuravano anche la trasposizione nella prassi della nuova identità visiva della Confederazione (CD Confederazione), applicabile anche alle autorità indipendenti come l'AIRR, e i lavori di rielaborazione e aggiornamento del sito Internet (cfr. in merito il punto 10). L'esecuzione della nuova legge sulla trasparenza ha richiesto l'elaborazione di una statistica vertente sulle richieste di consultazione di documenti ufficiali pervenute all'Autorità di ricorso e sulle modalità di evasione di tali pratiche. Oltre alle citate attività, la segreteria ha come sempre provveduto a rispondere a numerose domande giunte dal pubblico.

4 Prese di posizione

Nel 2007, l'Autorità di ricorso ha espresso il proprio parere sul progetto di una nuova «**Concessione rilasciata alla SRG SSR idée suisse**» (di seguito: Concessione SSR) e sull'**iniziativa parlamentare «Imparzialità delle campagne elettorali»**.

L'AIRR ha proposto di completare la Concessione SSR in modo tale che, anche in futuro, la SSR sia tenuta a metterle a disposizione, qualora ne facesse domanda, la trascrizione delle trasmissioni contestate (oltre che le registrazioni, i materiali e i documenti). Il Consiglio federale ha tenuto conto della proposta e ha completato di conseguenza l'articolo 30 della nuova Concessione SSR del 28 novembre 2007. Conformemente all'ordinamento delle competenze previsto nella nuova LRTV, la vigilanza sul mandato di programma e sugli altri principi applicabili al contenuto dei programmi non è più affidata all'Autorità di ricorso, ma all'UFCOM. La Concessione SSR, fondata sul nuovo diritto radiotelevisivo, entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Il 30 agosto 2007, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha posto in consultazione il progetto «Imparzialità delle campagne elettorali», finalizzato a creare le basi legali per introdurre il diritto a un tempo d'antenna gratuito per la diffusione di messaggi politici prima delle votazioni popolari federali. Saranno tenuti a diffondere tali messaggi la Società svizzera di radiotelevisione e le altre emittenti detentrici di concessioni con partecipazione al canone. Questo tempo d'antenna dovrà essere accordato non solo ai partiti rappresentati nell'Assemblea federale in seno a un gruppo parlamentare, ma anche ai comitati promotori di iniziative popolari e referendum.

Nel suo parere, l'Autorità di ricorso ha sottolineato che in numerosi altri Paesi europei esistono già sistemi analoghi che, nel settore della radiodiffusione, prevedono un tempo d'antenna gratuito destinato a partiti e associazioni.

Questi sistemi, però, sono generalmente utilizzati in caso di elezioni e non di votazioni. Il principale obiettivo di un tempo d'antenna gratuito prima delle votazioni non dovrebbe essere quello di favorire i partiti, ma di garantire la parità de trattamento a tutti i partecipanti e una formazione dell'opinione il più libera possibile ai cittadini prima del voto alle urne.

Il progetto inviato in consultazione prevede per l'Autorità di ricorso una funzione centrale per quanto riguarda la vigilanza. L'AIRR, infatti, dovrebbe avere il compito di controllare che gli spot per le votazioni siano conformi alla legge. La sorveglianza dovrebbe essere esercitata non soltanto a posteriori, su ricorso, ma anche – su richiesta di un'emittente – prima della loro diffusione. In virtù del suo statuto di autorità indipendente dall'Assemblea federale, dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale, così come delle sue specifiche attività, l'AIRR è oggettivamente l'organo più indicato per esercitare tale vigilanza. Essa ha tuttavia espresso delle riserve per quanto riguarda l'organizzazione pratica della sorveglianza, in particolare sotto il profilo della procedura di esame preliminare e delle questioni di diritto materiale, e ha quindi proposto di rielaborare, nel progetto, questo particolare aspetto.

5 Designazione degli organi di mediazione

Affinché, il 1° aprile 2007, il passaggio dal vecchio al nuovo diritto potesse svolgersi senza problemi, l'Autorità di ricorso ha tempestivamente provveduto a designare i nuovi organi di mediazione per ciascuna delle regioni linguistiche del Paese. Per la **Svizzera tedesca e retoromancia** è stato nominato **Guglielmo Bruni**, avvocato libero professionista a Basilea, che è stato a lungo presidente del tribunale civile e fino alla fine di marzo 2007 responsabile dell'organo di mediazione di Tele Basel. In veste di suo **supplente** è stato designato **Oliver Sidler**, avvocato a Zugo.

Per le **regioni di lingua francese**, l'AIRR ha nominato **Denis Sulliger**, avvocato a Vevey, mentre per quelle di **lingua italiana** la scelta è caduta su **Mauro von Siebenthal**, avvocato a Locarno, che sino alla fine del 2007 è stato responsabile dell'organo di mediazione della Radiotelevisione di lingua italiana (RTSI). Von Siebenthal è stato inoltre designato supplente per le regioni di lingua francese, mentre Guglielmo Bruni è il supplente per le regioni di lingua italiana.

Nella scelta dei mediatori, l'Autorità di ricorso ha attribuito grande importanza, oltre che alle competenze specialistiche (conoscenza del diritto in materia di programmi, abilità nella mediazione e conciliazione), all'indipendenza delle persone nominate.

6 Procedure di ricorso

6.1 Andamento dei casi

Nel 2007 sono stati interposti presso l'AIRR **30 nuovi ricorsi**, nove in più rispetto all'anno precedente. 17 di essi (2006: 14) erano **ricorsi popolari** ai sensi dell'articolo 94 capoversi 2 e 3 LRTV, secondo cui la persona ricorrente deve essere sostenuta da almeno altre 20 persone parimenti legittimate a ricorrere. Dieci ricorsi (2006: 5) erano invece **ricorsi individuali** ai sensi dell'articolo 94 capoverso 1 LRTV, secondo cui la persona ricorrente deve provare di avere uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione o delle trasmissioni contestate. In due casi (2006: 1), l'AIRR ha riconosciuto un interesse pubblico all'evasione del ricorso, conformemente all'articolo 96 capoverso 1 LRTV, ed è entrata nel merito nonostante non fossero state presentate le firme necessarie per un ricorso popolare. Inoltre, per la prima volta in assoluto il DATEC ha fatto uso della possibilità prevista dalla vecchia e dalla nuova LRTV (art. 94 cpv. 4 LRTV) e ha interposto un ricorso (cfr. in merito i punti 6.3 e 7.1).

Nel 2007 l'AIRR ha evaso, pubblicando le relative decisioni, **19 ricorsi** (contro i 22 dell'anno precedente), 14 dei quali mediante una procedura con esame del merito (come nel 2006). In quattro casi non è entrata in materia per motivi formali (2006: 8). Un ricorso è stato ritirato. La durata delle procedure, dalla ricezione del ricorso alla pubblicazione della decisione, era compresa tra un mese e mezzo e 11 mesi scarsi, con una media di 6,2 mesi (contro i 4,6 del 2006). I motivi di queste lungaggini sono riconducibili al forte carico di lavoro sopportato dalla segreteria, ai diversi e complessi reclami concernenti più trasmissioni, ai numerosi ricorsi in lingua francese e, infine, alle deliberazioni pubbliche previste dal nuovo diritto procedurale.

Nell'anno considerato, l'Autorità di ricorso si è riunita **sei volte**, una delle quali per una seduta di due giorni.

6.2 Trasmissioni contestate

In 25 casi, i ricorsi pervenuti all'AIRR avevano come oggetto **programmi televisivi**, mentre in cinque casi si è trattato di ricorsi contro **programmi radiofonici**. Per quanto riguarda la ripartizione fra le regioni linguistiche, sono state contestate 19 trasmissioni in lingua tedesca (2006: 18), nove in lingua francese (2006: 0) e due in lingua italiana (come l'anno precedente). Oggetto di ricorso sono stati 16 programmi di Schweizer Fernsehen SF, sei di Télévision suisse romande TSR, tre di Radio DRS 1, due della Televisione svizzera di lingua italiana TSI, uno di Radio Suisse Romande RSR, uno di Canal Onex e uno di diverse radio locali di lingua francese.

Ad essere contestate sono state soprattutto **trasmissioni informative diffuse nel quadro dei programmi della SSR (segnatamente SF e TSR)**. In diversi casi, i reclami riguardavano soprattutto **servizi su tematiche di attualità politica nazionale e internazionale** – elezioni, questioni di politica interna (protezione degli animali, regolamentazione concernente le armi, protezione del clima, iniziativa sui minareti), conflitto nei Paesi del Vicino Oriente.

6.3 Giurisprudenza in generale

Delle 19 decisioni pubblicate nel 2007, l'Autorità di ricorso ha ritenuto **motivati, accogliendoli, cinque ricorsi** (2006: 4). Nella fattispecie si è trattato dei seguenti casi: tre ricorsi interposti contro altrettanti programmi di SF1 (trasmissione «Schweiz Aktuell», servizio «Freiburger Original in der Regierung», cfr. in merito il punto 7.2; notiziario «10 vor 10», servizio sul centro terapeutico svizzero «Fuente Alamo»; magazine per i consumatori «Kassensturz», servizio su un rinomato chirurgo estetico, cfr. in merito il punto 7.4), un ricorso contro Tele Züri (trasmissione «ZürInfo», servizio su una campagna lanciata dalla lega protezione animali di Zurigo a favore del marchio «Pelz frei») e un ricorso contro spot pubblicitari di Santésuisse diffusi da diverse radio locali (cfr. in merito i punti 7.3 e 7.1).

L'esame del merito si è concentrato sui fondamenti dell'informazione sanciti nel diritto in materia di programmi e in particolare sul **principio dell'oggettività** (art. 4 cpv. 2 LRTV e art. 4 cpv. 1 primo periodo vecchia LRTV). L'AIRR ha respinto alcuni ricorsi nonostante gli evidenti errori commessi nelle trasmissioni contestate. Le lacune riscontrate vertevano su elementi marginali, non in grado di impedire seriamente la formazione dell'opinione nel pubblico. Quest'ultimo aspetto è talvolta difficile da valutare, in quanto gli errori devono essere tali da impedire in misura rilevante la formazione dell'opinione sul tema vero e proprio della trasmissione. Negli ultimi anni, il Tribunale federale ha ripetutamente sottolineato che non rientra nelle competenze dell'AIRR esercitare una vigilanza di tipo specialistico, in quanto l'Autorità di ricorso deve limitarsi a controllare che il diritto applicabile venga rispettato.

In relazione al principio dell'oggettività, l'AIRR ha attribuito una maggiore importanza alle conoscenze preliminari del pubblico. Un altro aspetto da considerare con attenzione è dato dalla categoria e dalla tipologia della trasmissione. In una decisione su una retrospettiva dedicata ad avvenimenti del 2006 (le sequenze contestate riguardavano la guerra in Libano), diffusa durante «Le Journal de 19:30» della TSR, l'Autorità di ricorso ha affermato che, per valutare se vi siano state violazioni del principio dell'oggettività, nel caso di una retrospettiva si possono applicare criteri meno severi che non per un presentazione di fatti di attualità. Questo perché il pubblico si è generalmente già fatto un'idea degli avvenimenti illustrati. La relativa decisione, tuttavia, è stata presa soltanto con il voto preponderante del presidente; i membri soccombenti hanno redatto un parere divergente.

Numerosi ricorsi inoltrati contro trasmissioni sulle elezioni cantonali sono stati esaminati nell'ottica del rispetto del **principio della pluralità delle opinioni**, anch'esso uno dei fondamenti del diritto in materia di programmi (art. 4 cpv. 4 LRTV e art. 4 cpv. 1 secondo periodo vecchia LRTV). I diversi casi analizzati hanno permesso all'AIRR di concretizzare e approfondire la propria giurisprudenza sul principio della parità di trattamento per tutti i partiti e i candidati.

In quest'ambito, i pareri espressi dall'Autorità di ricorso si espressa per determinare quali trasmissioni che richiedono un dovere di diligenza maggiore da parte dell'emittente e sulla problematica di fino a che punto, considerati i risultati di un primo turno di elezioni e le conoscenze preliminari del pubblico, sia giustificabile una certa disparità di trattamento dei candidati nella seconda tornata.

Due ricorsi, vertenti su immagini di persone diffuse contro la volontà degli interessati, hanno dato all'AIRR la possibilità di ampliare la propria giurisprudenza sul **principio della protezione della personalità sancito nella legislazione radiotelevisiva**. Per la prima volta, l'Autorità di ricorso è stata chiamata a esaminare se, ed eventualmente in che misura, trasmettere immagini riprese con una telecamera nascosta è conforme al diritto in materia di programmi (cfr. in merito il punto 7.4).

In una decisione concernente la serie televisiva «L'étude» trasmessa dalla TSR, l'AIRR ha sottolineato che, in ragione del suo mandato pubblico, la SSR ha dei **doveri di informazione** speciali nei confronti delle persone che potrebbero volere impugnare una trasmissione. Nel caso concreto, una persona aveva chiesto per scritto alla TSR l'indirizzo della competente autorità di ricorso e le relative modalità procedurali e la redattrice incaricata di rispondere le aveva inviato per e-mail, nove giorni dopo, unicamente il link al sito Internet dell'AIRR.

Per la prima volta il **DATEC** ha fatto uso della possibilità di inoltrare un **ricorso** all'AIRR (cfr. in merito il punto 7.1). Contrariamente ad altre autorità, il DATEC non deve avere uno stretto legame per la trasmissione e non deve nemmeno rivolgersi dapprima al competente organo di mediazione. Il motivo risiede nel fatto che il DATEC è il Dipartimento competente per l'esecuzione della LRTV (art. 103 LRTV). Inoltre, il ricorso presentato dal Dipartimento assume una certa importanza per il fatto che l'AIRR non può intervenire d'ufficio nemmeno in caso di palese violazione delle disposizioni di legge (art. 86 cpv. 5 LRTV).

Conformante al **regime transitorio** (art. 113 LRTV), a tutte le trasmissioni andate in onda prima del 1° aprile 2007 l’Autorità di ricorso ha applicato le disposizioni di diritto materiale della vecchia LRTV. Il nuovo diritto procedurale risultava invece applicabile immediatamente dopo l’entrata in vigore della nuova LRTV. Le procedure ancora pendenti dopo il 1° aprile 2007 sono quindi state trattate nel quadro di **deliberazioni pubbliche**. In due casi, l’AIRR ha riconosciuto l’esistenza di interessi privati degni di protezione giusta l’articolo 97 capoverso 1 LRTV e ha escluso il pubblico dalle deliberazioni.

7 Giurisprudenza dell'Autorità di ricorso

Nella seguente panoramica della giurisprudenza è presentata una sintesi di alcune decisioni pubblicate nel 2007. I testi integrali di tutte le decisioni pubblicate nel 2007 possono essere consultati in forma anonimizzata sul sito internet dell'AIRR.

7.1 Decisione b. 548 del 16 marzo concernente

gli spot pubblicitari di Santésuisse diffusi da Radio Fribourg, Lausanne FM, One FM, RTN SA e Rhône FM

Fattispecie: dall'8 al 12 gennaio Radio Fribourg, Lausanne FM, One FM, RTN SA e Rhône FM hanno trasmesso quattro spot pubblicitari di Santésuisse della durata di 50-95 secondi. Sotto forma d'intervista, i messaggi pubblicitari illustravano i vantaggi dell'attuale sistema d'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Con istanza del 1° febbraio il DATEC ha interposto ricorso contro questi spot. Il Dipartimento sosteneva che si trattasse di pubblicità politica illecita tenuto conto della vicinanza della votazione dell'11 marzo sull'iniziativa popolare «Per una cassa malati unica e sociale». Poiché era competente per la valutazione di fattispecie inerenti alla pubblicità politica secondo l'articolo 18 capoverso 5 vecchia LRTV soltanto fino all'entrata in vigore della nuova LRTV, il 1° aprile 2007, l'AIRR ha trattato in via prioritaria questo ricorso.

Considerandi: i messaggi pubblicitari di Santésuisse, associazione di categoria degli assicuratori malattia svizzeri, presentano carattere politico. Nelle interviste si faceva riferimento alle questioni attuali del sistema svizzero dell'assicurazione malattia obbligatoria basato sulla concorrenza tra gli assicuratori. A partire dalla sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo del 28 giugno 2001 «Verein gegen Tierfabriken VgT» contro Svizzera, il divieto di pubblicità politica non è più assoluto. Ciononostante, la pubblicità politica riguardante un tema oggetto di un'imminente votazione popolare continua ad essere vietata. Anche se i messaggi non si riferivano in modo esplicito alla votazione

popolare, le dichiarazioni sui punti salienti del progetto, per esempio la concorrenza tra le casse malati o l'ammontare dei premi, erano chiare e rappresentavano una raccomandazione di voto indiretta. Al momento della messa in onda degli spot, la campagna in vista della votazione popolare per una cassa malati unica era già iniziata. Il Consiglio federale si era pronunciato già nell'anno precedente e i comitati si erano presentati al pubblico. Per questi motivi l'AIRR è giunta all'unanimità alla conclusione che nel caso dei messaggi contestati si trattava di pubblicità politica illecita secondo l'articolo 18 capoverso 5 vecchia LRTV e ha pertanto accolto il ricorso del DATEC.

7.2 Decisione b. 545 del 30 marzo concernente il servizio «Freiburger Original in der Regierung» («Friburghese doc in Governo») diffuso dalla Televisione svizzero-tedesca (Schweizer Fernsehen) nel quadro di «Schweiz Aktuell»

Fattispecie: il 30 ottobre 2006, nell'ambito della trasmissione «Schweiz Aktuell» è andato in onda su SF1 il servizio «Freiburger Original in der Regierung» («Friburghese doc in Governo»), dedicato al Consigliere di Stato friburghese apartitico Pascal Corminboeuf. Nel servizio è descritto come un «politico eccezionale», un «uomo di potere di spicco», «amato oltre i confini del suo partito». Nel ricorso contro il servizio si sostiene che si tratta di «pubblicità politica parziale». Le critiche all'attività del Consigliere di Stato formulate dalla protezione degli animali non sarebbero state menzionate.

Considerandi: di norma, l'autonomia dei programmi consente alle emittenti radiotelevisive di realizzare reportage sui personaggi politici ritraendoli piuttosto come persone, senza per questo incorrere in critiche di natura politica. A ridosso delle elezioni, anche questo tipo di servizio richiede una maggiore diligenza giornalistica, necessaria a garantire ai candidati pari opportunità. La garanzia della libera formazione dell'opinione politica, intesa come importante elemento di democrazia, è una delle attività principali della sorveglianza sui programmi radiotelevisivi e pertanto dell'AIRR.

«Schweiz Aktuell» ha mandato in onda il servizio su Pascal Corminboeuf sei giorni prima delle elezioni per il rinnovo dell'Esecutivo friburghese. Agli altri candidati ai sette seggi in Governo né «Schweiz Aktuell» né un'altra trasmissione della Televisione svizzero-tedesca hanno dedicato un analogo servizio. Inoltre, nel servizio su Pascal Corminboeuf sono state omesse le critiche mosse in quel periodo dagli animalisti. Vista la presentazione esclusiva e puramente positiva di uno dei numerosi candidati al Consiglio di Stato, il pubblico, in particolar modo quello interessato dalle elezioni, non è stato messo nelle condizioni di potersi fare una corretta opinione. Il servizio contestato ha pertanto violato i principi dell'informazione in materia di programmi e in particolare il principio della pluralità. L'AI RR ha pertanto accolto il ricorso.

7.3 Decisione b. 544 del 4 maggio concernente

il servizio su una campagna della lega protezione animali di Zurigo per il marchio «Pelz frei» («prodotti senza pelliccia»), diffuso da Tele Züri nel quadro di «ZürInfo»

Fattispecie: il 30 ottobre 2006, nell'ambito della trasmissione «ZürInfo», Tele Züri ha mandato in onda un servizio della durata di circa due minuti e mezzo sul lancio del marchio «Pelz frei» («prodotti senza pelliccia») della lega protezione animali di Zurigo. Nel filmato alcuni attivisti della protezione degli animali entrano in tre negozi di moda per pubblicizzare il marchio. Per circa venti secondi vengono trasmesse immagini riprese in una pellicceria situata nella Bahnhofstrasse di Zurigo. In particolare il titolare e le due collaboratrici sono perfettamente riconoscibili. Nel commento fuori campo si sottolinea che il titolare non aveva gradito la visita degli attivisti e che li aveva invitati a uscire immediatamente dal negozio. Il titolare della pellicceria ha presentato ricorso contro il servizio.

Considerandi: la protezione della personalità in materia di programmi radio-televisivi si evince in primo luogo dal principio fondamentale all'autodermi-nazione in materia d'informazione di cui all'articolo 13 Cost. Conformemen-

te all'articolo 35 capoverso 3 Cost., l'AIRR deve provvedere «affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati». La messa in onda di immagini della sfera privata di una persona è di norma vietata se non c'è il consenso oppure se non sussiste alcun interesse pubblico preponderante alla loro diffusione. Se del caso, le persone devono essere presentate in modo anonimo, rendendo i volti irriconoscibili.

Tele Züri ha diffuso le immagini contestate contro l'esplicita volontà delle persone interessate. In un altro negozio d'abbigliamento non specializzato in pellicce naturali, i cui responsabili non erano disposti a rilasciare dichiarazioni, i volti degli addetti alla vendita sono stati resi anonimi. Non sussisteva alcun interesse pubblico preponderante alla diffusione delle immagini. Nell'ambito del tema trattato, ovvero del lancio del marchio «Pelz frei», il titolare della pellicceria non rappresentava un personaggio della vita pubblica, che deve accettare di essere ripreso in televisione, anche senza consenso. Inoltre, è evidente che un negozio specializzato in pellicce naturali non sia interessato a un simile marchio. L'attendibilità e il messaggio del servizio sarebbero rimasti invariati anche se i volti del titolare e degli addetti alla vendita fossero stati resi irriconoscibili. Le scene contestate avevano unicamente lo scopo di mostrare e denigrare le persone in questione. Le riprese, contestate, di queste persone, diffuse in forma non anonima, hanno violato la protezione della sfera privata sancita dalla legislazione in materia radiotelevisiva. L'AIRR ha pertanto accolto il ricorso.

7.4 Decisione b. 555 del 31 agosto concernente il servizio su un rinomato chirurgo estetico diffuso dalla Televisione svizzero-tedesca (Schweizer Fernsehen) nel quadro di «Kassensturz»

Fattispecie: nella trasmissione del 6 febbraio, il settimanale per i consumatori «Kassensturz» si è espresso in modo critico su un rinomato chirurgo estetico. Con una telecamera nascosta è stata filmata la visita a cui si è sottoposta nel suo studio Miss Argovia, messasi a disposizione di «Kassensturz» come esca.

Il settimanale voleva stabilire se il chirurgo estetico sarebbe stato disposto a effettuare un intervento di aumento del seno su una donna vincitrice di un concorso di bellezza. Nel ricorso, che non è stato presentato dal medico in questione, si sostiene che il servizio si compone di «riprese video illecite» e «accuse infondate e pesanti».

Considerandi: la questione se, ed eventualmente in quale misura, indagini nascoste su persone sono di norma ammesse non rientra nel campo d'applicazione dell'AIRR. L'Autorità di ricorso deve unicamente valutare se le trasmissioni andate in onda sono conformi alle disposizioni in materia di diritto dei programmi. Pertanto, se le immagini riprese con una telecamera nascosta vanno anche in onda, è data la competenza dell'AIRR.

I principi che disciplinano la protezione della personalità sancita dalla legge si applicano anche alle immagini riprese con una telecamera nascosta. Al riguardo, occorre tenere presente che l'interessato può eventualmente dare il consenso alla diffusione delle immagini soltanto successivamente. Poiché non è al corrente della presenza di una telecamera nascosta, non può in alcun modo prepararsi o reagire al suo impiego. Si tratta di una grave ingerenza nella sfera privata delle persone interessate. Senza il loro consenso a posteriori devono sussistere motivi ben fondati per giustificare un interesse pubblico preponderante. In particolare, per un'emittente, l'impiego di una telecamera nascosta deve rappresentare l'unico mezzo per poter documentare una fattispecie di notevole portata, quale la scoperta di abusi rilevanti per la società, e contribuire così in modo determinante alla formazione dell'opinione da parte del pubblico.

Nel caso in questione non è stata ravvisata la necessità oggettiva, ovvero la motivazione oggettiva, per mandare in onda, in forma non anonima, immagini filmate con la telecamera nascosta. Le informazioni sarebbero potute essere documentate in modo diverso, meno lesivo della sfera privata del chirurgo estetico; esse non rappresentano palesemente un interesse pubblico prepon-

derante e neppure testimoniano una carenza. Se nel caso del suddetto medico si tratti effettivamente di una persona della vita pubblica, come argomentato dalla controparte, non è rilevante ai fini della giustificazione di immagini riprese con la telecamera nascosta. Con la diffusione delle riprese contestate, il servizio viola il diritto alla protezione della personalità sancito dalla legge.

Per contro, il principio dell'oggettività non è stato violato. Il tipo e l'entità delle contestazioni mosse contro il chirurgo estetico erano riconoscibili al pubblico e nella successiva discussione in studio, in presenza di un esperto di chirurgia plastica, sono state relativizzate. L'inanellarsi di diverse contestazioni fa sì che il servizio sia di parte. La parzialità dipende in larga misura dallo stesso medico che è stato più volte invitato a prendere posizione davanti a una telecamera oppure per scritto. Tuttavia non è tenuto a rilasciare dichiarazioni. Se rifiuta di collaborare, l'emittente può comunque mandare in onda il servizio. In esso occorre menzionare che l'interessato ha rifiutato di prendere posizione ed eventualmente devono essere citati i motivi.

Poiché la protezione della personalità sancita dalla legge è stata violata, l'AIRR ha accolto il ricorso.

8 Giurisprudenza del Tribunale federale

Nel 2007, la II sezione di diritto pubblico del Tribunale federale ha pronunciato quattro sentenze in relazione a decisioni dell'AIRR impugnate mediante ricorso o ricorso di diritto amministrativo. Un ricorso è stato ritirato. Al termine del 2007, erano ancora pendenti presso l'Alta Corte tre ricorsi contro decisioni dell'AIRR.

8.1 Sentenza 2A.563/2006 del 3 maggio (DTF 133 II 136)

Con decisione del 30 giugno 2006, l'AIRR aveva accolto un ricorso contro i messaggi pubblicitari mandati in onda su Star TV nel quadro di diversi programmi erotici. In particolare, aveva stabilito che i messaggi che pubblicizzano la possibilità di scaricare video pornografici sul telefono cellulare costituiscono una minaccia per la morale pubblica conformemente all'articolo 6 capoverso 1 secondo periodo LRTV. Secondo l'Autorità di ricorso, i messaggi pubblicitari sono immorali, degradanti e pericolosi per i giovani. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto amministrativo presentato contro la decisione dell'AIRR.

Nei messaggi contestati i principali organi genitali sono sì coperti, ma solo pro forma e diverse pratiche sessuali sono rappresentate in modo inequivocabile. L'effetto pornografico è acuito dal linguaggio crudo e dai commenti. Secondo il Tribunale federale, gli spot pubblicitari vanno oltre la rappresentazione erotica: mediante l'immagine e il suono, rappresentano in modo volgare e primitivo la persona, riducendola al ruolo di puro oggetto sessuale, interscambiabile, priva di qualsiasi dimensione umana. Rispetto alla stampa, l'effetto di simili messaggi pubblicitari è particolarmente forte nei media audiovisivi. Il Tribunale federale aggiunge inoltre che l'immagine è concreta, sul piano emotivo è più diretta, globale e inevitabile della parola.

Come l'AIRR, il Tribunale federale ritiene che i messaggi pubblicitari siano pe-

ricolosi per i giovani. In caso di contenuti erotici, la messa in onda dopo le ore 23 può eventualmente tenere conto della protezione della gioventù. Se i messaggi contestati rappresentino effettivamente un pericolo per lo sviluppo di bambini e giovani non ha importanza nell'ambito della valutazione secondo il diritto in materia di programmi radiotelevisivi. L'articolo 6 capoverso 1 vecchia LRTV rappresenta in astratto una fattispecie di messa in pericolo astratta.

Contrariamente all'AIRR, il Tribunale federale non ritiene la pubblicità per contenuti pornografici di per sé illecita. Ritiene infatti che non sia la pubblicità per contenuti pornografici soft dei video a dover essere contestata, bensì come questa sia realizzata in concreto.

8.2 Sentenza 2A.74/2007 del 5 luglio

Il 3 novembre 2006, l'AIRR ha respinto un ricorso inoltrato contro due servizi diffusi da SF1 nel quadro della trasmissione per consumatori «Kassensturz», nei quali ci si esprimeva in modo critico sulle pratiche adottate da alcune ditte che offrono iscrizioni in elenchi commerciali. Al centro della vicenda vi era una persona attiva già da tempo (e facendo uso di diverse denominazioni) nel settore dell'iscrizione di società in elenchi commerciali. Questa persona ha parimenti interposto ricorso presso l'AIRR, impugnandone in seguito la decisione negativa davanti al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo.

In considerazione delle innumerevoli attività svolte dal ricorrente nel settore dell'iscrizione di società in elenchi commerciali, l'Alta Corte ha ritenuto lecita l'indicazione del nome della persona e non soltanto delle ditte in cui egli operava in qualità di responsabile. Secondo il Tribunale federale, la protezione della personalità prevista dal diritto in materia radiotelevisiva è stata rispettata per il fatto che la persona è stata mostrata soltanto a volto coperto. I servizi trasmessi non hanno violato nemmeno il principio dell'oggettività. Nel caso di una trasmissione come «Kassensturz», si può infatti partire dal presupposto che lo spettatore tipo sia un consumatore medio, che dà prova di spirito critico

e che ha seguito i servizi in questione con un'attenzione tale da consentirgli di riconoscere che si sarebbe dovuto non soltanto criticare il ricorrente e le ditte da lui gestite, ma approfondire più in generale la tematica delle pratiche in uso nel settore. Stando all'Alta Corte, un problema generale può essere illustrato sulla scorta di esempi quando il principio della correttezza è rispettato sul piano giornalistico e quando il pubblico non è oggetto di manipolazioni. Nella fattispecie il Tribunale federale ha ritenuto che il punto di vista del ricorrente fosse stato presentato con sufficiente chiarezza. Ha inoltre precisato che, quando si valuta se in una trasmissione è stato rispettato il principio dell'oggettività conformemente a quanto previsto dal diritto radiotelevisivo, occorre tenere conto anche delle (peraltro ovvie) difficoltà di esporre in maniera autentica tutti i diversi punti di vista quando le persone coinvolte si rifiutano di partecipare alla trasmissione. Queste difficoltà non sussisterebbero in circostanze normali, ossia se gli interessati prendessero parte al programma. Per questi motivi, il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto amministrativo.

8.3 Sentenza 2A.743/2006 del 2 agosto

Il 14 settembre 2006, l'AIRR ha accolto, seppure con un'esigua maggioranza, un ricorso inoltrato contro il servizio «Streit um Erbschaft» («Litigio in relazione a un'eredità») diffuso da SF1 nel quadro di «Rundschau». Secondo l'Autorità di ricorso, il principio dell'oggettività era stato violato perché era stato ommesso di menzionare un fatto importante: la promessa di prestito di una collezione di dipinti fatta a un museo dall'avvocato parte soccombente nel litigio in questione.

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo interposto contro la decisione dell'AIRR. Considerate le circostanze della promessa di prestito fatta dall'avvocato, vi sarebbero dei dubbi di fondo sulla portata, la credibilità e la serietà di una simile dichiarazione, che non ha mai assunto un significato concreto. Secondo l'Alta Corte, una promessa non costituisce un'informazione essenziale, ma un elemento d'importanza secondaria che, all'epo-

ca, poteva anche non essere menzionato. La situazione rimane tale anche se si considera che il servizio verteva su un tema delicato e che si poteva presumere che il pubblico non avesse particolari conoscenze preliminari in materia. L'avvocato in questione ha avuto sufficienti occasioni per esporre il proprio punto di vista e prendere posizione sulle critiche tematizzate.

8.4 Sentenza 2C_335/2007 del 25 ottobre

Oggetto del ricorso era stata la decisione dell'AIRR sul servizio dedicato al Consigliere di Stato friburghese apartitico Pascal Corminboeuf, andato in onda su SF 1 nell'ambito della trasmissione «Schweiz Aktuell» (cfr. punto 7.2). Il Tribunale federale ha sostenuto la decisione dell'AIRR. La messa in onda del servizio alcuni giorni prima delle elezioni avrebbe potuto influire in modo illecito sull'esito delle elezioni.

Secondo il Tribunale federale è vero che la trasmissione «Schweiz Aktuell» si rivolge al pubblico di tutta la Svizzera tedesca; però è anche vero che è ovviamente trasmessa pure nel Cantone di Friburgo, dove il servizio contestato, a ridosso delle elezioni, poteva (ancora) influire sulla formazione dell'opinione e penalizzare altri candidati, in particolare quelli indecisi, con un reportage non obiettivo. Non trattandosi di un ricorso sul diritto di voto, non è rilevante stabilire se la trasmissione abbia effettivamente avuto un simile effetto; nell'ambito della controversia occorre soltanto stabilire se la ricorrente, in quanto emittente di programmi, abbia violato l'obbligo di diligenza giornalistica imposto dal mandato di prestazioni e se, con il servizio contestato, abbia informato in modo non oggettivo e parziale. Il Tribunale federale ha sottolineato che il servizio non trattava novità, storie e aneddoti di una campagna elettorale. Non sussisteva alcuna circostanza o motivo oggettivo per mandare in onda prima delle elezioni un servizio che incensava Pascal Corminboeuf. Secondo il Tribunale, il servizio poteva avere conseguenze sulla parità di trattamento dei candidati, poiché agli spettatori non erano stati forniti gli strumenti per potersi fare un quadro completo della situazione.

9 Ambito internazionale

La nuova **direttiva UE sui servizi di media audiovisivi** (direttiva 2007/65/CE dell'11 dicembre 2007) è entrata in vigore il 19 dicembre 2007. Rispetto alla precedente normativa sulla televisione senza frontiere, il campo di applicazione della nuova direttiva è stato esteso a tutti i servizi di media audiovisivi. Ciò permette di tutelare diritti importanti e interessi pubblici anche nel settore dei servizi audiovisivi a richiesta (on demand). I programmi televisivi veri e propri (servizi di media audiovisivi lineari) e i servizi on demand (servizi di media audiovisivi non lineari) sono tuttavia disciplinati in maniera diversa. La nuova direttiva UE chiede inoltre una vigilanza indipendente sui media. Gli Stati membri dell'Unione europea hanno tempo sino alla fine del 2009 per attuare le nuove norme. Per il diritto svizzero, la direttiva comunitaria può servire come ausilio interpretativo, ad esempio in relazione alla protezione della gioventù (DTF 133 II 136 consid. 5.2.2. p. 143 [«Lovers TV»]).

Nell'ambito della **European Platform of Regulatory Authorities (EPRA)**, di cui l'AIRR fa parte dal 1996, hanno avuto luogo anche nel 2007, come ogni anno, due sedute: una a Praga (16-18 maggio) e una a Sofia (3-5 ottobre). Per l'AIRR, i temi più rilevanti sono stati gli ultimi sviluppi giuridici a livello europeo, lo scambio di idee con altre autorità, questioni pratiche e tecniche legate alla sorveglianza sui programmi, nonché la problematica dei **giochi a premi** che trovano spazio nei quiz radiofonici e televisivi. Per quanto riguarda questi ultimi, molto diffusi anche in Svizzera, l'Unione europea si sta adoperando per chiarire se siano effettivamente trasmissioni redazionali oppure se non si tratti invece di pubblicità. Al centro degli incontri dell'EPRA c'erano anche diversi aspetti connessi all'indipendenza delle autorità radiotelevisive (p.es. in materia di personale, finanze ecc.), un tema sul quale anche il Consiglio d'Europa sta preparando una nuova raccomandazione.

L'EPRA è un organo indipendente di cui fanno parte le autorità nazionali di sorveglianza in materia radiotelevisiva (per maggiori informazioni cfr. <http://www.epra.org>). In esso sono rappresentati 51 enti di 42 Paesi europei.

10 <http://www.airr.admin.ch>

Parallelamente all'entrata in vigore della nuova LRTV, il 1° aprile 2007 è stato attivato anche il nuovo sito Internet dell'AI RR. Graficamente è stato adeguato alla nuova identità visiva della Confederazione, conformemente a quanto prescritto dal «CD Confederazione». Un'altra novità consiste nel fatto che esso è ora accessibile, oltre che attraverso il consueto indirizzo <http://www.ubi.admin.ch> (tedesco), anche attraverso gli indirizzi <http://www.aiep.admin.ch> (francese) e <http://www.airr.admin.ch> (italiano). Questa particolarità consente agli utenti francofoni e italo-foni di accedere direttamente ai contenuti nella propria lingua.

L'importanza del sito Internet per l'informazione e le pubbliche relazioni risulta anche dal nuovo Regolamento AI RR. Secondo quanto prescritto da quest'ultimo (art. 11 cpv. 2), almeno 10 giorni prima della sua seduta l'Autorità di ricorso è tenuta a pubblicare sul proprio sito Internet i casi oggetto della deliberazione pubblica. Inoltre, conformemente all'articolo 21 capoverso 2 del Regolamento, l'AI RR pubblica sul proprio sito Internet anche le decisioni rese, nella forma integrale e anonima. L'accesso alla relativa banca dati deve restare gratuito.

Allegato I: composizione dell'Autorità e della segreteria

Membri dell'AIRR


| | In carica dal | Scadenza del mandato |
|---|--|----------------------|
| Denis Barrelet (giornalista e prof. universitario, BE) | 01.01.1997 Presidente † 23.06.2007 | 31.12.2007 |
| Regula Bähler (avvocato, ZH) | 01.01.2001 Vicepresidente | 31.12.2007 |
| Paolo Caratti (avvocato e notaio, TI) | 01.01.2004 | 31.12.2007 |
| Carine Egger Scholl (avvocato, BE) | 01.01.2004 | 31.12.2007 |
| Barbara Janom Steiner (avvocato, GR) | 01.01.2001 | 31.12.2007 |
| Heiner Käppeli (vicedirettore MAZ, LU) | 01.05.2002 | 31.12.2007 |
| Denis Masméjan (giornalista GE) | 01.01.1997 | 31.12.2007 |
| Alice Reichmuth Pfammatter (giudice cantonale, SZ) | 01.01.2001 | 31.12.2007 |
| Claudia Schoch (redattrice, ZH) | 01.02.2005 | 31.12.2007 |

Segreteria dell'AIRR

| Segreteria giuridica | In carica dal | Impiego al |
|---------------------------------|---------------|------------|
| Pierre Rieder (responsabile) | 01.10.1997 | 90 % |
| Marianne Rais Amrein | 08.01.2007 | 30 % |

| Cancelleria | In carica dal | Impiego al |
|------------------|---------------|------------|
| Nadia Mencaccini | 01.05.2006 | 50 % |

Allegato II: Statistica comparativa per il periodo 1984-2007



| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

RECLAMI / CASI

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Interposti | 39 | 23 | 21 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 18 | 16 | 13 | 28 |
| Liquidati | 31 | 25 | 23 | 16 | 17 | 36 | 35 | 42 | 29 | 22 | 10 | 23 |
| Riportati | 8 | 6 | 4 | 6 | 13 | 9 | 14 | 21 | 10 | 4 | 8 | 13 |

TIPO DI RECLAMO

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|
| Popolare / interesse pubblico | 11 | 8 | 6 | 5 | 9 | 11 | 31 | 33 | 10 | 7 | 9 | 16 |
| Individuale | 28 | 15 | 15 | 13 | 15 | 21 | 9 | 17 | 8 | 9 | 4 | 12 |
| Dipartimento | | | | | | | | | | | | |

DIFFUSORI CHIAMATI IN CAUSA

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| Radio | 13 | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| Televisione | 26 | 15 | 16 | 12 | 20 | 22 | 33 | 35 | 12 | 12 | 8 | 24 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|---|----|---|----|----|----|----|----|---|---|----|
| SSR / RDRS | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| SSR / TVDRS / SF | 13 | 9 | 12 | 7 | 14 | 16 | 29 | 29 | 11 | 8 | 5 | 20 |
| SSR / RSR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSR / TSR | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| SSR / RSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SSR / TSI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| SSR / Radio Rumantsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSR / diverse emissioni | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Radio locali | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Televisioni locali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre televisioni private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Diffusori stranieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teletext | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MODO DI LIQUIDAZIONE

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| Conciliazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Lettera conciliatoria | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | | | | | | |
| Decisioni d'irrecevibilità | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| Decisioni nel merito | 23 | 16 | 13 | 10 | 14 | 12 | 24 | 32 | 23 | 12 | 7 | 14 |
| Ritiro del reclamo | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |

DECISIONI NEL MERITO

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| Senza violazione della legge | 23 | 14 | 13 | 10 | 11 | 10 | 24 | 29 | 21 | 11 | 8 | 10 |
| Violazione della legge | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |

| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

RECLAMI / CASI

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Interposti | 21 | 25 | 18 | 25 | 25 | 22 | 18 | 14 | 25 | 20 | 20 | 30 |
| Liquidati | 29 | 24 | 16 | 28 | 26 | 20 | 18 | 17 | 20 | 21 | 22 | 19 |
| Riportati | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 17 |

TIPO DI RECLAMO

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Popolare / interesse pubblico | 17 | 20 | 14 | 20 | 25 | 16 | 15 | 12 | 20 | 13 | 15 | 19 |
| Individuale | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 |
| Dipartimento | | | | | | | | | | | | 1 |

DIFFUSORI CHIAMATI IN CAUSA

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Radio | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Televisione | 18 | 23 | 16 | 21 | 23 | 19 | 11 | 12 | 24 | 18 | 17 | 25 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|---|----|
| SSR / RDRS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| SSR / TVDRS / SF | 17 | 16 | 11 | 13 | 16 | 12 | 5 | 7 | 19 | 11 | 7 | 16 |
| SSR / RSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SSR / TSR | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| SSR / RSI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSR / TSI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| SSR / Radio Rumantsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSR / diverse emissioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Radio locali | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Televisioni locali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Altre televisioni private | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Diffusori stranieri | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teletext | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

MODO DI LIQUIDAZIONE

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Conciliazione | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lettera conciliatoria | | | | | | | | | | | | |
| Decisioni d'irrecevit   | 14 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 |
| Decisioni nel merito | 14 | 17 | 14 | 22 | 22 | 15 | 17 | 12 | 16 | 18 | 14 | 14 |
| Ritiro del reclamo | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |

DECISIONI NEL MERITO

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| Senza violazione della legge | 13 | 13 | 10 | 14 | 19 | 14 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Violazione della legge | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 |

**Autorità indipendente di ricorso in
materia radiotelevisiva AIRR**

Casella postale 8547

3001 Berna

Tel. ++41 (0)31 322 55 38

Fax ++41 (0)31 322 55 58

www.airr.admin.ch